PARTE II

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2009.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

(Pubbl. sulla G.U. n. 225 del 28 settembre 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss. mm., recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. 1);

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e ss. mm.;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, concernente i Centri di Referenza nazionale nel settore veterinario;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 2 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1991, recante istituzione del «Centro di Referenza nazionale per l'epidemiologia, la programmazione e l'informazione» presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003, concernente «recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy»;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2009, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Viste ed esaminate le richieste presentate, ai fini dell'istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali e del cambio di denominazione di Centri di referenza nazionali gia' istituiti, con nota dell'IZSAM prot. 4699 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSAM prot. 4704 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSLT prot. 2556 dell'11 marzo 2008 e nota dell'IZS delle Venezie prot. 4316 del 21 maggio 2009;

Considerato che, sulla base della documentazione prodotta dai predetti Istituti, risultano sussistenti i requisiti previsti dal citato decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999;

Ritenuto che l'attivazione di ulteriori Centri di referenza nazionali per lo svolgimento delle attivita' indicate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali consente il miglioramento delle funzioni svolte e della complessiva organizzazione sanitaria, con ricadute positive sulla tutela della salute umana e della sanita' animale e del benessere degli animali;

Decreta:

Art. 1. (Omissis)

Art. 2. (Omissis)

Art. 3.

1. Presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e' attivato il «Centro di referenza nazionale per la medicina Forense Veterinaria».

14-10-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 - Parte seconda

Art. 4.

- 1. Le principali attivita' del Centro di referenza nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:
- a) lo sviluppo e la standardizzazione di tecniche di laboratorio e di tossicologia forense per:
- 1) il rilevamento delle sostanze tossiche utilizzate a scopo doloso;
- 2) la determinazione delle cause di morte per dolo a carico di specie selvatiche, o domestiche, oggetto, a qualsiasi titolo, di misure di salvaguardia e protezione;
- 3) le analisi comparative di campioni di tessuti freschi o congelati, di sangue, peli o altro materiale organico appartenente a specie selvatiche protette o di interesse venatorio, mediante tecniche di biologia molecolare, per la repressione del bracconaggio;
- 4) l'identificazione individuale (DNA typing), l'attribuzione della paternita', l'identificazione del sesso, il riconoscimento degli ibridi intraspecifici mediante tecniche di genetica forense per la lotta al commercio clandestino di animali selvatici;
- b) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e degli organi di polizia a livello territoriale per la standardizzazione dei rilievi di campo relativi ad indagini medico legali riguardanti l'uccisione di animali domestici e selvatici.

Art. 5. (Omissis)

Art. 6. (Omissis)

Art. 7.

- 1. Alle spese di funzionamento dei centri di referenza di cui al presente decreto, gli Istituti zooprofilattici sperimentali titolari, provvedono con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate.
- Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

— 190 —